DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1980

relativa alle misure di protezione concernenti il Bundesland del Tirolo, Austria

(80/1298/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare gli articoli 7 e 15,

considerando che agli articoli 6 e 14 della direttiva 72/462/CEE è stabilito che gli Stati membri non autorizzano l'importazione di suini o di carni suine fresche in provenienza da paesi terzi che non siano risultati indenni da 12 mesi da paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen) e nei quali si sia proceduto, nei precedenti 12 mesi, alla vaccinazione contro la paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen) ;

considerando che è stato stabilito come in Austria, nel Bundesland del Tirolo, sia presente la paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), e che vi è consentita la vaccinazione contro tale malattia ;

considerando che, ai sensi degli articoli 7 e 15 della direttiva 72/462/CEE, può essere deciso che le proibizioni di cui agli articoli 6 e 14 della precitata direttiva si applichino soltanto ad una parte del territorio di un paese terzo ;

considerando che, ad eccezione del Bundesland del Tirolo, il resto dell'Austria è rimasto indenne dalla malattia negli ultimi 12 mesi e che non si è proceduto da 12 mesi a vaccinazioni contro detta malattia ;

considerando che le autorità veterinarie centrali austriache hanno assicurato in modo soddisfacente che i suini che si siano trovati in ogni qual modo nel Bundesland del Tirolo o le carni fresche ottenute a partire da detti suini non saranno esportati verso la Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il divieto di cui all'articolo 6, lettere a) e b), della direttiva 72/462/CEE, concernente la paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), si applica esclusivamente al Bundesland del Tirolo.

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 72/462/CEE concernente la paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), si applica esclusivamente al Bundesland del Tirolo.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.